



COMUNE DI MONTENERODOMO

PROVINCIA DI CHIETI
"Croce di guerra al valor militare"

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058

Prot. N. 1085

ORDINANZA N. 13/2020

OGGETTO: Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus COVID-19: utilizzo di mascherine o altri sistemi di protezione e divieto di stazionamento all'interno di tutte le aree verdi comunali e zone esterne alle carreggiate per passeggiate di gruppi, raduni e/o ritrovi conviviali.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di Pag. 2/ 5 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio

nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Viste, inoltre:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020.
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020.

Vista l'Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica»;

Dato atto che tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- il divieto di trasferimento o spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale ed in particolare fra comuni diversi, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Rinvenuta la *ratio* dei predetti interventi nella finalità di ridurre le occasioni di possibile assembramento e contiguità sociale quali condizioni della diffusione del contagio;

Evidenziato che:

- in determinate circostanze, sul territorio comunale, si è riscontrata la violazione dei divieti di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di spostamento all'interno del territorio comunale, nonché del rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale di un metro;
- l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni volte a contrastare il contagio da Covid-19;

Considerato che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus Covid-19 avviene principalmente attraverso i "droplet" (*es: goccioline di saliva*) prodotti dalle persone e diffuse nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio, potendosi depositare sugli abiti delle stesse;

Valutato che l'affluenza delle persone negli spazi pubblici, aree verdi nonché di frequentazione dei locali di accesso pubblico in ragione delle favorevoli condizioni meteorologiche ormai primaverili che potrebbero favorire uscite di singoli e di gruppi, raggruppamenti di persone in luoghi pubblici e privati e permanenza all'aperto per ragioni diverse da quelle rigorosamente previste dall'attuale quadro normativo e regolamentare;

Ritenuto che tali specifiche condizioni costituiscono un concreto sopravvenuto aggravamento del livello di

rischio di contagio, con gravi e negative ripercussioni sul fronte del contenimento;

Verificato che l'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 prevede che:

“ ...1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

Valutato che la situazione già in essere sul territorio comunale costituisca il presupposto di fatto che legittima l'introduzione di misure locali anche ulteriormente restrittive rispetto a quelle nazionali, ai sensi del richiamato art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 25/03/2020, n. 19;

Ritenuto, dunque, indispensabile, alla luce dell'ineludibile necessità di osservare rigorosamente il distanziamento sociale, unica forma efficace di riduzione del rischio di contagio, **disporre l'obbligo di utilizzo di mascherine, o altri sistemi di protezione della bocca e del naso**, come sciarpe, foulard o simili, qualora non sia stato possibile reperirle negli orari di apertura, presso gli uffici pubblici, uffici postali, esercizi commerciali, farmacia ed in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, nonché il divieto di uscite ludiche, passeggiate, ritrovi, assembramenti e ogni altra svariata occasione di socialità negli spazi pubblici ed aree verdi pubbliche comunali;

Preso atto:

- delle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità in ordine alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19;
- delle indicazioni emerse in sede C.P.O.S.P. del 6 aprile u.s.;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 27.03.2020, con la quale è stato istituito il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per la gestione degli interventi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*
- l'art. 32, co. 1° e 3°, l. 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*, i quali dispongono: *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. ...omissis... Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di regionale, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

ORDINA

- che negli orari di apertura, presso gli uffici pubblici, uffici postali, esercizi commerciali, farmacia ed in ogni altro luogo chiuso, nonché presso le attività di vendita all'aperto di generi alimentari in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, al fine di limitare la contaminazione dell'ambiente, è consentito l'accesso solo ed esclusivamente indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, come sciarpe, foulard o simili, qualora non sia stato possibile reperirle.

In ogni caso, sarà cura degli uffici e dei titolari degli esercizi garantite le misure per il contenimento del contagio da Covid 19 ed in particolare la distanza interpersonale di almeno un metro, l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza.

- il divieto di stazionamento all'interno di tutti gli spazi pubblici ed aree verdi comunali e zone esterne alle carreggiate, per passeggiate di gruppi, raduni e/o ritrovi conviviali;

AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Chieti, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per opportuna conoscenza e quanto in competenza: alla Prefettura di Chieti, al Comando dei Carabinieri Stazione di Torricella Peligna;

Dalla Residenza Municipale, 16 Aprile 2020

IL SINDACO
Angelo PICCOLI

